



# **REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON IL SISTEMA DELLE FOTOTRAPPOLE**

## **INDICE**

Articolo 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 2 – DEFINIZIONI

Articolo 3 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

Articolo 4 - TITOLARE

Articolo 5 - RESPONSABILI

Articolo 6 – MISURE DI SICUREZZA

Articolo 7 – AREE DI INTERVENTO

Articolo 8 - INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE

Articolo 9 - INFORMATIVA

Articolo 10 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 11- PROVVEDIMENTI

Articolo 12 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

## **Articolo 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO**

Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale tramite l' utilizzo delle fototrappole e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti;

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'installazione di fototrappole nel territorio provinciale, gestiti dagli uffici competenti della Provincia dell' Aquila si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì il rispetto dei diritti delle personalità giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento;

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016, al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.º 196 così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 del 10 agosto 2018 recante “disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, e al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

## **Articolo 2 – DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:

a) per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Provinciale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle fototrappole, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

I dati sono trattati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati;

La conservazione è limitata a 7 giorni successivi la rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ai giorni non lavorativi o a festività, nonché nel caso in cui si debbano svolgere ulteriori attività investigative, di carattere amministrativo e/o penale, da parte dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso le fototrappole;

d) per “titolare”, l' Ente Provincia dell' Aquila, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

### **Articolo 3 - OBIETTIVI DELL'INTERVENTO**

Le finalità istituzionali del suddetto sistema, sono del tutto conformi a quelle demandate alla Provincia dell' Aquila dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalle Leggi della Regione Abruzzo e dai Regolamenti;

A norma del punto 5.2 del provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale preposti a prevenire e reprimere il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti, a seguito di relazione da parte del Dirigente della Polizia Provinciale, o in sua assenza dei Funzionari, che attestino che non risulta possibile, o si è rivelato inefficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi, possono avvalersi, per lo svolgimento delle loro funzioni e nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento, di un sistema di videosorveglianza mediante l' utilizzo di fototrappole;

Il sistema di videosorveglianza potrà prevedere la visione diretta delle immagini (foto/video) inviando in tempo reale le registrazioni su e-mail e, per consentire un tempestivo intervento di repressione sul dispositivo smartphone gestito dall' incaricato appartenente al Corpo di Polizia Provinciale, ovvero le immagini potranno essere registrate e visionate successivamente alla registrazione;

Sarà cura del servizio Informatica e Telefonia provvedere all' assistenza e fornitura della sim dotata di connessione dati;

Le immagini registrate potranno essere utilizzate per la contestazione di sanzioni di carattere amministrativo e/o penale diverse da quelle contemplate nel D L.gs 152/2006;

L'utilizzo del sistema delle fototrappole viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza;

L' utilizzo delle fototrappole è esteso su tutto il territorio provinciale, le stesse potranno essere posizionate su alberi, pali staccionate ecc.. sulla base delle singole esigenze.

#### **Articolo 4 - TITOLARE**

Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia dell' Aquila a cui spetta l' obbligo di rispettare le leggi in tema di trattamento dei dati personali ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati;

#### **Articolo 5 – RESPONSABILI**

Per la designazione del Responsabile dei dati personali, per quanto non espressamente previsto nel presente ordinamento, si rimanda al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 25/05/2006;

In considerazione dell' estensione del territorio di competenza, il responsabile del trattamento dei dati personali, di concerto con il Dirigente del Corpo di Polizia Provinciale e/o con i Funzionari

appartenenti al corpo, nomina, per ciascun Comando di Avezzano-Sulmona-L' Aquila, uno o due "incaricati" con funzioni di Polizia Giudiziaria;

L' incaricato, verrà autorizzato con atto scritto e, per la particolare responsabilità delle operazioni di trattamento dei dati sensibili e personali, verrà riconosciuta la funzione di cui all' art. 56-sexies del CCNL 21/05/2018;

Il Responsabile è tenuto ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel presente regolamento;

#### **Articolo 6 – MISURE DI SICUREZZA**

In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati trattati saranno custoditi e controllati, al fine di evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;

In particolare, l'accesso ai contenuti informatici ed ai menù delle fototrappole, sarà consentito al Responsabile, all' incaricato e, per spirito di collaborazione, al personale appartenenti ad altri corpi con funzioni di polizia giudiziaria, nonché al personale munito di apposita autorizzazione scritta rilasciata dal Responsabile del trattamento dei dati personali;

Inoltre, ad ulteriore protezione dei dati sensibili, saranno adottate le seguenti misure di sicurezza:

- la mail dedicata alla ricezione dei fotogrammi inviati dai dispositivi a seguito della rilevazione di movimenti, sarà accessibile solo ed esclusivamente dall' incaricato autorizzato e dotato di credenziali di accesso;

#### **Articolo 7 – AREE DI INTERVENTO**

Il sistema di videosorveglianza potrà essere attivato su tutto il territorio provinciale, in aree sensibili, allo scopo di identificare gli autori delle violazioni di cui al D. Lgs 152/2006;

#### **Articolo 8 - INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE**

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica e del patrimonio, il Responsabile provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria;

Il sistema delle fototrappole potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di polizia giudiziaria/amministrativa per consentire di identificare gli autori di violazioni diversamente sanzionate dal D. Lgs 152/2006;

Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al titolare.

#### **Articolo 9 – INFORMATIVA**

L'attivazione del sistema di videosorveglianza con fototrappole, verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa e del presente regolamento.

#### **Articolo 10 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano.

#### **Articolo 11- PROVVEDIMENTI**

Compete al Consiglio Provinciale l' approvazione del presente Regolamento.

#### **Articolo 12 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n°241, verrà pubblicizzato nel sito istituzionale della Provincia dell' Aquila;

L' attivazione del sistema di videosorveglianza, mediante l' utilizzo delle fototrappole, sarà resa nota sul sito istituzionale della Provincia dell' Aquila.